

STATUTO

**Testo approvato dal Comitato di Indirizzo
dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze il 24.4.2008.
Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 30.6.2008.**

INDICE

- Art. 1 – Costituzione e denominazione
- Art. 2 – Sede e Durata
- Art. 3 – Scopi Sociali
- Art. 4 – Perseguimento degli scopi sociali
- Art. 5 – Limiti dell'attività istituzionale
- Art. 6 – Destinazione del reddito
- Art. 7 - Organi sociali.
- Art. 8 – Soci
- Art. 9 – Cause di decadenza, di sospensione, perdita della qualità di socio.
- Art. 10 – L'Assemblea
- Art. 11 – Modalità di convocazione e validità dell'Assemblea
- Art. 12 – Il Comitato di Indirizzo
- Art. 13 - Composizione del Comitato di Indirizzo
- Art. 14 – Designazione da parte dell'Assemblea di componenti il Comitato di Indirizzo.
- Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 16 – Nomina del Consiglio di Amministrazione
- Art. 17 – Modalità di convocazione e validità delle riunioni del Comitato di Indirizzo e del
Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 – Il Presidente dell'Ente
- Art. 19 – Il Direttore Generale dell'Ente
- Art. 20 – Programmi e progetti
- Art. 21 – Il Collegio dei Revisori
- Art. 22 – Incompatibilità e conflitto di interessi
- Art. 23 – Condizioni di onorabilità
- Art. 24 - Situazioni impeditive
- Art. 25 – Provvedimenti di sospensione, decadenza. revoca
- Art. 26 – Patrimonio
- Art. 27 - Bilancio e scritture contabili
- Art. 28 – Scioglimento ed estinzione
- Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

La Cassa di Risparmio di Firenze fu costituita, quale società privata, il 30 marzo 1829 da 100 cittadini, nello spirito della cultura europea di progresso civile, con lo scopo di favorire il risparmio e la previdenza delle classi meno agiate, prevedendo la destinazione dei profitti esclusivamente a scopi di utilità sociale.

La Cassa di Risparmio di Firenze, dopo il conferimento della funzione bancaria all'omonima società per azioni assunse la denominazione "Ente Cassa di Risparmio di Firenze", persona giuridica a composizione associativa, con fini di sviluppo civile.

L'Ente si riconosce nelle idealità costitutive e opera per rinnovarne lo spirito adeguando, secondo la legge, gli scopi sociali e la struttura organica alle attuali condizioni ed esigenze.

L'Ente è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro ed è regolato dal presente Statuto nel quadro delle leggi vigenti.

Art. 2 – Sede e durata.

La sede legale dell'Ente è stabilita in Firenze.

La durata dell'Ente è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato secondo le disposizioni dell'art. 28 di questo Statuto.

Art. 3 – Scopi sociali.

L'Ente, nella continuità degli ideali e delle finalità civili della Cassa di Risparmio originaria richiamati nell'art. 1, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale attraverso la promozione della qualità della vita e dello sviluppo civile ed economico sostenibile, contribuendo alla rivalutazione dell'identità fiorentina e più in generale delle specificità storicamente acquisite dalle antiche comunità toscane e

dell'Italia centrale.

In tale ambito ideale l'Ente opera, anche attraverso relazioni con l'estero, esclusivamente nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, per la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, per la promozione, diffusione e conoscenza di attività d'arte e di cultura, per la ricerca scientifica e per le innovazioni tecnologiche, per la cura del paesaggio storico e dell'ambiente naturale, con prevalente riferimento alla città di Firenze ed ai territori tradizionali dell'istituzione, anzitutto nelle province ove non hanno sede altre Fondazioni di origine bancaria.

Volendo inoltre rispettare una tradizione ininterrotta di beneficenza, l'Ente opera a favore degli emarginati e in genere di coloro che hanno bisogno di solidarietà, riabilitazione, assistenza; promuove la crescita civile e lo sviluppo della città di Firenze, dei territori di riferimento e della società in generale, ai sensi dell'art. 2 Decreto Lgs. 17/5/1999 n. 153.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 153/1999 l'Ente opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. La scelta dei settori rilevanti viene fatta dal Comitato di Indirizzo ogni tre anni in sede di approvazione del Documento Programmatico Pluriennale tenendo conto della cultura propria dell'Ente.

Art. 4 – Perseguimento degli scopi sociali.

Lo svolgimento dell'attività istituzionale si ispira a criteri di massima trasparenza e motivazione delle scelte, alla migliore utilizzazione delle risorse, a considerazioni di efficacia degli interventi ed alla economicità della gestione al fine di tutelare l'interesse generale nei propri ambiti di intervento.

E' facoltà dell'Ente perseguire i propri scopi anche indirettamente, promuovendo o disponendo la costituzione di fondazioni, associazioni e istituzioni con finalità specifiche.

E' facoltà dell'Ente esercitare attività d'impresa esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali. A questo fine l'Ente può anche promuovere, costituire o partecipare a società aventi come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali nei settori rilevanti, assumendone ove ritenuto opportuno il controllo.

L'Ente può compiere, nei limiti consentiti dalla legge, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il perseguimento dei propri scopi statutari.

L'Ente assume iniziative per propria determinazione ed autonoma scelta, procede secondo progetti operativi, con un insieme coordinato di azioni finalizzate al perseguimento di obiettivi, nel quadro di previsioni pluriennali. Le realizzazioni possono attuarsi attraverso la struttura interna o anche tramite persone giuridiche collegate ovvero con affidamenti esterni opportunamente vagliati quanto a idoneità e affidabilità.

L'Ente può altresì intervenire per iniziative concordate con Istituzioni Pubbliche o con privati, diventandone copromotore, qualora ne ravvisi una specifica utilità per il perseguimento degli scopi sociali.

L'Ente può partecipare, pur senza esserne promotore, ad iniziative di particolare interesse assunte da Enti e Associazioni senza finalità di lucro nei settori relativi agli scopi sociali dell'Ente; in casi particolari e con adeguata motivazione può dare contributi per singole iniziative, esclusivamente in tali settori, promosse o curate da Enti Locali Territoriali o da Amministrazioni Statali.

Apposite disposizioni regolamentari possono disciplinare le procedure di perseguimento degli scopi sociali nell'ambito delle disposizioni statutarie.

Le strutture operative dell'Ente inerenti le funzioni di scopo devono essere distinte da quelle di gestione patrimoniale.

Art. 5 – Limiti dell'attività istituzionale.

L'Ente non può esercitare funzioni creditizie né effettuare in qualsiasi forma finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni diretti o indiretti ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.1991 n.381.

L'Ente non può intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato né di società cooperative con eccezione di quelle costituite per l'assistenza diretta di categorie bisognose e emarginate o per lo sviluppo di attività culturali o di tutela ambientale.

L'Ente non interviene per attività sportive, se non giovanili e amatoriali di particolare utilità sociale sul territorio.

Art. 6 – Destinazione del reddito

L'Ente non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai Soci, ai membri del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dal presente Statuto e di quelli corrisposti ai dipendenti dell'Ente.

La destinazione del reddito avviene secondo quanto disposto dall'art.8 del Decreto Legislativo 17 Maggio 1999 n.153, assicurando il rispetto dell'art. 15 della legge n. 266/91 e successive modificazioni.

Art. 7 – Organi sociali.

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea dei Soci;

- b) il Comitato di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente dell'Ente;
- e) il Collegio dei Revisori.

Art. 8 – I Soci.

I Soci dell'Ente sono idealmente i successori dei fondatori della Società della Cassa di Risparmio.

Sono Soci dell'Ente coloro che avendone i requisiti aderiscono all'associazione. Non possono superare il numero di 160.

I Soci devono essere cittadini in prevalenza residenti in Firenze e in Toscana; possono essere anche stranieri ove legati alla società toscana da lunga consuetudine.

Devono avere la piena capacità civile, essere di indiscussa probità. e devono esercitare o aver esercitato qualificanti funzioni in campo culturale, economico, sociale ed essere pertanto adeguatamente rappresentativi, per doti personali, nell'ambito di attività imprenditoriali, amministrative, professionali, di studio e di ricerca, di attività artistiche, della vita civile.

Tali requisiti sono valutati dalla Commissione dei Probiviri composta di tre membri eletti al proprio interno ogni 5 anni dall'Assemblea; i membri della Commissione non possono essere membri degli altri organi dell'Ente o della Banca da esso partecipata; la Commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente, che la convoca, non ha diritto di voto ed è sostituito in caso di impedimento dal Vice Presidente, che partecipa alle riunioni.

La proposta di accoglimento di nuovi Soci per riconoscimento dei requisiti da parte della Commissione dei Probiviri è sottoposta al voto di accettazione dell'Assemblea.

Le istanze di ammissione sono presentate all'Ente da non meno di dieci Soci.

Qualora le istanze accolte superino il numero dei Soci a quella data ammissibile, si tiene conto dell'ordine di presentazione dell'istanza rinviando alla successiva ammissione quelle eccedenti.

Dopo 2 anni dalla data di presentazione le istanze accantonate si considerano annullate; possono essere nuovamente presentate secondo la procedura di cui al presente articolo.

I Soci perdono tale qualità dopo 10 anni dalla data dell'Assemblea che li ha proclamati.

Possono essere confermati per uguale durata una sola volta, con votazione dell'Assemblea, nella prima seduta dopo la scadenza.

Coloro che hanno la qualità di Socio al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto la conservano fino alla predeterminata scadenza e possono essere riconfermati per un decennio con voto assembleare su richiesta di tre altri soci in carica.

Coloro che avevano la qualità di Socio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 20 nov. 1990 n. 356 la conservano senza limiti di tempo.

La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite dell'Ente né sul suo patrimonio; nessun compenso è attribuito per tale qualità.

Art. 9 - Cause di decadenza, di sospensione, perdita della qualità di Socio

Decadono da Soci coloro che siano interdetti, inabilitati, perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile, divengano dipendenti dell'Ente.

La qualità di Socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

Sono sospesi dall'esercizio delle funzioni assembleari quei Soci che siano componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o che assumono la carica di Direttore Generale, fino al termine di detto incarico.

Il periodo di sospensione non è computato nel calcolo del decennio di cui all'art. 8.

Decadenze, dimissioni e sospensioni sono proclamate e comunicate ai Soci dal Presidente.

Art. 10 – L'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è l'organo originario che rappresenta la continuità dell'istituzione e i valori associativi e le peculiarità civili ereditati da un significativo passato, dando voce e continuità alla rappresentanza degli interessi storici dell'Ente.

L'Assemblea svolge una funzione di testimonianza e di controllo morale, anche al fine di meglio assicurare il rispetto dell'osservanza dei valori statuari e la coerenza e trasparenza nell'attività dell'Ente.

L'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere motivato sulle proposte relative ai programmi, ai bilanci, ai regolamenti interni, alle trasformazioni e fusioni allo scioglimento ed alle modifiche statuarie dell'Ente, sulle quali il Comitato di Indirizzo è tenuto a deliberare. Il parere, la cui richiesta è obbligatoria, non è vincolante e deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, trascorsi i quali il Comitato di Indirizzo può deliberare liberamente.

L'Assemblea designa la metà dei membri del Comitato di Indirizzo.

L'Assemblea può inoltre sottoporre note o avanzare proposte al Comitato di Indirizzo o al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente, in sua sostituzione dal Vice Presidente, che partecipano senza diritto di voto.

L'Assemblea può darsi un proprio regolamento su richiesta di almeno 30 Soci o su proposta del Presidente.

Art. 11 - Modalità di convocazione e validità dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente per deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo e ogni qualvolta lo richiedano il Comitato di Indirizzo o il Consiglio di Amministrazione o, con domanda scritta, recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno 30 Soci.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun Socio e a ciascuno degli aventi diritto ad assistere, almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza; con lo stesso avviso saranno indicate anche la seconda e la terza convocazione che potranno avvenire rispettivamente ad almeno un'ora e due ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei Soci; in terza convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Ogni Socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro Socio mediante speciale delega scritta valida anche per la seconda e terza convocazione.

Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

Art. 12 – Il Comitato di Indirizzo

Al Comitato di Indirizzo spetta l'approvazione dei programmi generali dell'Ente e la verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi, del rispetto delle priorità e della qualità dei risultati.

Ha competenza in materia di:

- 1) Norme statutarie;
- 2) Regolamenti interni, con esclusione di quello di cui all'art. 10;
- 3) Nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori e determinazione dei relativi compensi;
- 4) Esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi di cui al precedente punto 3);
- 5) Approvazione del bilancio con relazione sulla gestione;
- 6) Approvazione del documento programmatico previsionale con la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e degli atti di programmazione pluriennale;
- 7) Adozione di determinazioni circa le assunzioni di debito previste dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 472/1997;
- 8) Costituzione o acquisizioni di partecipazioni di controllo di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali;
- 9) Trasformazioni, fusioni e scioglimento dell'Ente ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto;
- 10) Deliberazioni sugli emolumenti di natura indennitaria collegati agli impegni di componenti il Comitato di Indirizzo, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

Le modifiche statutarie, le trasformazioni, le fusioni e lo scioglimento dell'Ente sono approvate a maggioranza dei componenti, sentito il parere preventivo dell'Assemblea dei Soci.

Tutte le altre deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti alla riunione; per le deliberazioni di cui ai punti 2, 5 e 6 deve essere sentito il parere preventivo dell'Assemblea dei Soci. In caso di parità di voti il provvedimento si considera non approvato.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente dell'Ente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità in relazione alle competenze dell'Organo, ovvero quando gliene facciano richiesta motivata almeno 11 membri del Comitato o il Collegio dei Revisori.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo partecipano il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto; devono assistervi i Revisori; ove non si opponga alcun componente il Comitato il Presidente può invitare dirigenti, dipendenti dell'Ente o persone di cui ritenga utile la presenza.

Art. 13 – Composizione del Comitato di Indirizzo. Designazioni.

Il Comitato di Indirizzo è composto da 22 membri.

Di questi:

- undici sono designati dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli altri undici componenti sono designati:

- uno dal Sindaco di Firenze;
- uno dal Presidente della Provincia di Firenze, scelto fra personalità attive nel volontariato;
- uno dal Sindaco di Arezzo;
- uno dal Sindaco di Grosseto;
- uno dal Sindaco di Empoli;
- uno dal Presidente della C.C.I.A.A. di Firenze;
- uno dal Rettore dell'Università di Firenze;
- uno dal Presidente dell'Istituto Universitario Europeo;
- uno dal Presidente dell'Accademia dei Georgofili, scelto fra gli studiosi dell'ambiente naturale e/o del paesaggio;
- uno dal Presidente dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria";
- uno dall'Ordinario Diocesano di Firenze, scelto fra gli esperti di arte sacra.

Le designazioni di cui al comma precedente avvengono con la procedura che segue.

Almeno novanta giorni prima della scadenza del Comitato di Indirizzo in carica il Presidente dell'Ente notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti incaricati di designare i componenti il Comitato di Indirizzo tale

incombenza, fissando un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento per la comunicazione all'Ente della designazione. Il soggetto notificato può chiedere una proroga del termine di trenta giorni, che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può concedere.

Qualora uno dei soggetti incaricati non adempia alla designazione, il Presidente dell'Ente provvede entro cinque giorni richiedendo la designazione al Presidente della Regione Toscana ove la designazione sia sostitutiva di una spettante ad un organo di Ente Locale, al Presidente dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze in sostituzione del Presidente della C.C.I.A.A. di Firenze; al Decano del Senato Accademico dell'Università di Firenze in sostituzione del Rettore dell'Università stessa o del Presidente dell'Istituto Universitario Europeo; al Presidente dell'Accademia della Crusca in sostituzione del Presidente dell'Accademia "La Colombaria", al Presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno in sostituzione del Presidente dell'Accademia dei Georgofili; al Rettore della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale in sostituzione dell'ordinario Diocesano di Firenze.

Analoga procedura viene iniziata entro trenta giorni quando per qualsiasi causa debbano essere sostituiti uno o più componenti designati da soggetti esterni.

Trascorsi sessanta giorni dalla notifica ai soggetti esterni di cui al 5° comma di questo articolo, il Presidente dell'Ente, ancorchè non siano state effettuate tutte le designazioni, convoca con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il Comitato di Indirizzo fissando la data dell'adunanza entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione, con all'ordine del giorno l'insediamento del Comitato ed eventuali provvedimenti urgenti ad esso spettanti. Ai sessanta giorni di cui sopra se ne devono aggiungere altri quaranta ove si verifichi quanto previsto nel sesto o settimo comma del presente articolo.

Tutti i designati devono essere personalità qualificate per estimazione e competenza nei settori specifici dei loro studi, delle loro esperienze e del loro impegno professionale; le designazioni devono orientarsi sulla base della vocazione attribuita all'Ente dal presente Statuto, in particolare nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, della tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio, degli studi e attività in campo storico, artistico, culturale, dello sviluppo civile ed economico.

I componenti il Comitato di Indirizzo sono nominati per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di nomina e possono essere confermati una sola volta.

I componenti del Comitato di Indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati né ad essi rispondono (D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 art. 4, comma 2).

I designati nell'Organo di Indirizzo non possono essere revocati da coloro che li hanno designati.

Nel caso di designazione nel Comitato di Indirizzo di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori ovvero del Direttore Generale, il designato è tenuto ad optare per uno dei due incarichi entro una settimana dalla notifica relativa. In mancanza si intende che abbia optato per il precedente incarico.

Art. 14 – Designazione da parte dell'Assemblea di componenti il Comitato di Indirizzo.

L'Assemblea designa la metà dei componenti il Comitato di Indirizzo scegliendo preferibilmente fra i soci dell'Ente personalità affermate nel campo dei beni e delle attività culturali, della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, della cura dell'ambiente naturale, dell'agricoltura toscana e del paesaggio storico, di una libera professione economica o giuridica ovvero nel campo della gestione finanziaria o di imprese qualificate ovvero nella guida di enti pubblici di rilievo sociale o di istituzioni storiche di utilità civile.

I componenti il Comitato di Indirizzo designati dall'Assemblea sono scelti preferibilmente fra residenti da più di tre anni nel territorio tradizionale dell'istituzione.

Sessanta giorni prima della scadenza dalla carica dei componenti il Comitato di Indirizzo il Presidente convoca l'assemblea dei soci ponendo all'ordine del giorno la deliberazione di nomina dei membri del Comitato di Indirizzo di spettanza dell'Assemblea.

La Commissione dei Proviviri propone una lista di undici candidati, avvertendo in linea di massima l'esigenza di indicare personalità aventi conoscenze ed esperienze in ambiti diversi.

Per ciascun candidato deve essere predisposto un curriculum comunicato ai presenti prima dell'inizio dell'assemblea avente all'ordine del giorno la designazione.

Possono essere presentati candidati alternativi da almeno venti Soci nel corso dell'Assemblea; anche per tali candidati deve essere comunicato il curriculum; i votanti possono sostituire nominativi della lista proposta dalla Commissione dei Proviviri con tali candidati, scrivendo il loro nome nella scheda e cancellando le candidature sostituite.

Vengono designati coloro che riportano il maggior numero di voti.

I designati dall'Assemblea non la rappresentano nè ad essa rispondono.

Analogha procedura viene osservata nel caso che per qualsiasi causa debbano essere sostituiti uno o più componenti il Comitato di Indirizzo designati dall'Assemblea.

Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione.

E' l'organo di gestione, nonché di proposta e di impulso dell'attività dell'Ente, nel rispetto delle competenze del Comitato di Indirizzo.

Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altro organo dell'Ente.

In particolare il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente, predispone l'annuale documento programmatico previsionale, e in genere piani di indirizzo anche pluriennali, redige il bilancio e la relazione attinente, formula i progetti di regolamenti interni, le proposte in

materia di modifiche statutarie, di trasformazioni e fusioni, e di scioglimento dell'Ente, le eventuali iniziative in materia di imprese strumentali, le proposte di determinazione circa le assunzioni di debito previste dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 472/1997, sottoponendo quanto sopra indicato alle deliberazioni del Comitato di Indirizzo.

Delibera in materia di gestione patrimoniale e sulle attività funzionali agli scopi sociali, disponendo l'importo finanziario relativo nel quadro dei programmi generali dell'Ente.

Nel quadro di tali programmi il Consiglio di Amministrazione dispone per la costituzione di fondazioni, enti consortili, associazioni, istituzioni non profit o per la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi sociali, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Ente.

Delibera, nel quadro degli indirizzi di gestione del patrimonio, la partecipazione in società di capitali con i limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ordina e dispone in ordine alla struttura operativa dell'Ente, che risponde al Consiglio stesso, e ne disciplina la composizione e il funzionamento.

Essa è costituita e disciplinata secondo apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Comitato di Indirizzo.

Le proposte per le modifiche statutarie, le trasformazioni, le fusioni, lo scioglimento dell'Ente e la costituzione o acquisizione di partecipazioni di controllo di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento dei fini statutarî di cui al precedente art. 4, terzo comma, da sottoporre alla deliberazione del Comitato di Indirizzo e al parere dell'Assemblea dei Soci, sono approvate dal Consiglio a maggioranza dei componenti.

Tutte le altre deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il provvedimento si considera non approvato.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente dell'Ente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità ovvero quando gliene facciano richiesta motivata almeno la metà dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori, e comunque non meno di sei per anno.

Il Consiglio può rilasciare deleghe al Presidente, al Vice Presidente o ad un Consigliere, per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Ente, stabilendo criteri, condizioni, limiti.

Del pari può delegare, sempre in tali definiti ambiti, opportuni poteri, disgiunti, al Direttore Generale, in sua sostituzione al dirigente designato, stabilendo criteri, condizioni, limiti.

Il Presidente può invitare alle riunioni dirigenti, dipendenti dell'Ente o persone di cui ritenga utile la presenza, cui non si opponga alcun Consigliere presente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente dell'Ente; il Comitato di Indirizzo può elevare fino a dodici il numero dei componenti.

Il Comitato di Indirizzo elegge, con votazione a scrutinio segreto, i membri del Consiglio, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica cinque anni decorrenti dalla data della nomina e sono rinnovabili per una sola volta.

I membri del Consiglio di Amministrazione non fanno parte del Comitato di Indirizzo.

Essi sono nominati fra persone, anche cittadini stranieri, che per studi o esperienza abbiano competenza gestionale o finanziaria, ovvero doti professionali di alta qualità, in particolare nell'ambito di studi e attività funzionali agli scopi dell'Ente.

Nella valutazione si terrà conto nei confronti degli eligendi dell'attività di amministrazione e/o di controllo svolta, ovvero di compiti direttivi in significative imprese; delle attività professionali in materie giuridiche, economiche, creditizie, finanziarie, ambientali, culturali, sanitarie; dell'attività di insegnamento universitario nelle materie attinenti gli scopi sociali; delle funzioni dirigenziali di alto livello presso Amministrazioni Pubbliche aventi attinenza con i settori cui si riferiscono gli scopi sociali. La valutazione comporterà anche un esame selettivo comparativo che tenga conto della specificità dell'Ente.

Il Comitato di Indirizzo valuta prima della votazione per l'elezione dei Consiglieri i curricula dei candidati.

Il Comitato di Indirizzo potrà disciplinare la materia.

Nel caso di elezione nel Consiglio di Amministrazione di uno dei componenti il Comitato di Indirizzo o il Collegio dei Revisori ovvero del Direttore Generale, questi sono tenuti ad optare per uno dei due incarichi entro una settimana dalla notifica relativa. In mancanza si intende che abbiano optato per il precedente incarico.

Art. 17 – Modalità di convocazione e validità delle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Gli avvisi di convocazione del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti l'organo di riferimento, a coloro che hanno diritto a partecipare o di assistere e ai membri del Collegio dei Revisori.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telefax, telex, telegrafo o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti sia per il Comitato di Indirizzo che per il Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario.

I verbali delle adunanze e i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal

Segretario delle singole adunanze.

Art. 18 – Il Presidente dell'Ente.

Il Presidente dell'Ente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Indirizzo, l'Assemblea dei Soci e svolge, nel rispetto delle competenze dei vari organi collegiali, compiti di stimolo e di coordinamento istituzionale al fine di assicurare l'ordinato funzionamento complessivo degli organi e della struttura operativa.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza e nei limiti di importo finanziario stabilito con deliberazione del Consiglio può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con immediata efficacia nei confronti dei terzi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione

In caso di assenza o di impossibilità anche relativa del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in caso di impedimento di quest'ultimo, ove se ne ravvisi l'assoluta necessità, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione preferibilmente ove ne esistano i presupposti di idoneità fra i Soci dell'Ente.

Nella valutazione per l'elezione si fa riferimento alla funzione specifica del Presidente.

Qualora il risultato della votazione non attribuisca la maggioranza ad alcun nominativo, si ripete la votazione dopo una breve sospensione; ove ancora una volta abbia parità di suffragi, si considera eletto il più anziano di età.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del Presidente dell'Ente nel corso dell'incarico, per sue dimissioni o per altra causa, il Consiglio di Amministrazione provvede con urgenza a nominarlo, preferibilmente ove ne esistano i presupposti di idoneità fra i Soci dell'Ente; resta in carica fino al termine stabilito per il predecessore.

Il Vice Presidente è eletto nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione di preferenza fra i Soci dell'Ente e partecipa con diritto di parola ma senza diritto di voto al Comitato di Indirizzo e all'Assemblea dei Soci.

Per determinati atti o categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure al Vice Presidente, a Consiglieri e al Direttore Generale, in casi particolari anche a soggetti estranei all'Ente.

Art. 19 – Il Direttore Generale dell'Ente.

Il Direttore Generale dell'Ente dirige e coordina la struttura operativa; è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che provvede

anche a fissarne il compenso ed esercita, le funzioni di segretario del Consiglio stesso, del Comitato di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci ed ha compiti di supporto tecnico e di consulenza nel corso delle riunioni di tali organi.

Provvede a far istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi dell'Ente ed a far eseguire le deliberazioni stesse.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale tiene rapporti costanti con gli organismi, fondazioni, associazioni, imprese strumentali ed in genere sovrintende all'adempimento degli atti dovuti e assicura quant'altro necessario al corretto funzionamento dell'Ente, nell'ambito delle delibere del Consiglio e delle direttive del Presidente.

Il Direttore Generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale e livello culturale, con competenze nel campo gestionale, che abbia maturato esperienza per almeno un triennio nell'ambito di libere professioni o in posizioni di responsabilità presso enti privati o pubblici di consistenza adeguata.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale ne adempie le funzioni il dirigente designato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. In caso di nomina in uno dei suddetti organi egli è tenuto a optare per uno dei due incarichi entro una settimana dalla notifica relativa. In mancanza si intende che abbia optato per il precedente incarico.

Art. 20 – Programmi e Progetti.

Il Consiglio di Amministrazione nel predisporre i programmi generali da sottoporre alla deliberazione del Comitato di Indirizzo, sentita l'Assemblea dei Soci, individua, in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie e gli obiettivi generali da perseguire e le linee e le priorità tenendo conto degli strumenti di intervento di cui l'Ente dispone e di quelli da porre in esame ove necessario inquadrando il piano annuale in una previsione pluriennale, con riferimento a determinati atti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sui singoli progetti tenendo presente il piano annuale che indica le risorse da destinare al finanziamento di ciascun settore e ne assicura il monitoraggio nella fase di realizzazione al fine di verificarne l'attuazione e la validità.

In particolare vigila sulla realizzazione di iniziative assunte in collaborazione con altre istituzioni o realizzate da altri soggetti con l'apporto anche soltanto finanziario dell'Ente e richiede il rendiconto.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base del programma e del bilancio dell'Ente valuta periodicamente il complesso dei progetti di attività di un determinato arco temporale, tenendo distinti quelli di particolare importanza per contenuto e per onere finanziario e articolandoli in gruppi omogenei per finalità.

Per progetti di consistente rilievo il Consiglio di Amministrazione, dopo un proprio nulla osta pregiudiziale, conseguente a un esame degli uffici, ne affida lo studio a una o più Commissioni di Consulenza, di nomina del Consiglio stesso che ne dispone la composizione e il funzionamento, prima del giudizio definitivo sui singoli progetti e della conseguente deliberazione che deve tenere conto anche di valutazioni comparative.

Per particolari progetti il Consiglio può affidare la valutazione di merito, con specifico incarico, a consulenza esterna.

Nella valutazione degli interventi anche al fine della preferenza l'Ente terrà conto in modo equilibrato dei seguenti criteri: rilevanza dell'intervento nell'ambito del territorio di competenza; valore storico tradizionale dell'iniziativa, ovvero suo particolare carattere innovativo; rapporto costi-benefici civili; affidabilità consolidata dei proponenti; grado di aderenza degli interventi ai settori di cui allo scopo sociale.

L'Ente è insindacabile nelle autonome determinazioni di interventi. L'assegnazione di contributi non costituisce obbligazione passiva verso il destinatario.

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata può revocare interventi già disposti.

Nell'articolazione della struttura operativa dell'Ente è previsto apposito incarico di monitoraggio delle iniziative promosse o sostenute dall'Ente, al fine di controllarne la realizzazione e i risultati conseguiti e di darne valutazione finale.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispose un resoconto con relazione illustrativa degli interventi tenendo distinti quelli di particolare importanza da quelli di minor rilievo singolo e suddividendoli per settori e tenendo conto delle risultanze del controllo di cui al comma precedente.

Di esso viene data comunicazione a tutti i componenti gli organi dell'Ente e ne viene depositata copia per libera visione del pubblico nei locali dell'Ente e data diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori.

Presso l'Ente è istituito il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso funziona con le modalità e le attribuzioni stabilite dal Codice Civile e da Leggi speciali per i Sindaci di società per azioni, in quanto compatibili.

I Revisori sono nominati dal Comitato di Indirizzo fra iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri o degli Avvocati, che abbiano requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti; devono altresì essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed avere i requisiti previsti per i revisori delle banche.

L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di componente il Comitato di Indirizzo o il Consiglio di Amministrazione o di Direttore Generale.

Assume la Presidenza del Collegio il componente più anziano di età.

I revisori restano in carica per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di

nomina e sono rieleggibili per una sola volta.

Nel caso di elezione nel Collegio dei Revisori di un membro del Comitato di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, egli è tenuto a optare per uno dei due incarichi entro una settimana dalla notifica relativa. In mancanza si intende che abbia optato per il precedente incarico.

Art. 22 – Incompatibilità e conflitto di interessi.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria o sue controllate o partecipate. I membri del Comitato di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

I membri del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, il Direttore Generale non possono avere incarichi negli organi istituzionali di altri enti disciplinati dal D. Legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

I membri del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, il Direttore Generale non possono essere organi o componenti di organi ordinari, esclusi quelli consultivi, di Regioni, di Enti Locali territoriali, di Enti Pubblici nazionali, dello Stato; i membri degli organi collegiali di cui sopra non possono altresì essere dipendenti dell'Ente o mantenere un rapporto non occasionale di consulenza con l'Ente.

I membri del Comitato di Indirizzo non possono essere amministratori o dipendenti subordinati o aver comunque rapporti di collaborazione continuativa alla gestione dell'Ente di riferimento per la loro designazione quali componenti il Comitato. I docenti universitari non sono considerati dipendenti subordinati.

Del pari non possono avere l'incarico di membri del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, di Direttore Generale gli amministratori di soggetti esterni che abbiano un rapporto giuridicamente formalizzato, di sostegno finanziario continuativo e a tempo indeterminato, da parte dell'Ente che determinerebbe un conflitto di interessi non transitorio; tale divieto non si riferisce agli amministratori di società aventi come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali dell'Ente o di altri soggetti partecipati o emanazione dell'Ente, come fondazioni e associazioni.

I membri del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, il Direttore Generale che nell'esercizio delle loro funzioni vengano a trovarsi in conflitto di interessi su uno specifico atto hanno l'obbligo di dichiararlo all'organo di cui fanno parte, o al Presidente dell'Ente nel caso del Direttore Generale, e di astenersi da ogni decisione sul provvedimento; al di fuori di uno specifico provvedimento, nel caso che sorga un conflitto di interessi riguardante una condizione di durata transitoria, il membro coinvolto è tenuto a dichiararlo all'organo di cui fa parte e ad autosospendersi per il tempo necessario.

I componenti degli organi dell'Ente non possono essere destinatari di attività

dello stesso a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art 23 – Condizioni di onorabilità.

I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e il Direttore Generale devono essere persone con piena capacità civile ed in possesso di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Per l'incarico di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e di Direttore Generale la condizione di onorabilità che è presupposto per l'incarico esclude che l'interessato:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le cariche sopra dette non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 2, lettera c), n.1) e n.2) non rilevano se inferiori a un anno.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 24 – Situazioni impeditive.

Non possono ricoprire le cariche di membro del Comitato di Indirizzo, di

Consigliere d'Amministrazione, di Sindaco Revisore, di Direttore Generale coloro che almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate previste da ordinamenti giuridici stranieri. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a esercizio intero.

Tale divieto si applica anche a coloro che:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione delle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 25 – Provvedimenti di sospensione, decadenza, revoca.

Il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori verificano per i propri componenti, subito dopo la loro nomina, la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità e si pronunciano entro trenta giorni sulla sospensione dall'incarico o sulla decadenza.

Analogo provvedimento, entro gli stessi termini, viene preso dopo la comunicazione di cui al seguente capoverso.

Ciascun componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di cui fa parte delle cause di decadenza o sospensione dall'incarico e dei motivi di incompatibilità che lo riguardano.

Gli organi sopra indicati provvedono alla sospensione dell'interessato dall'incarico nel caso in cui rilevino un conflitto di interessi transitorio di uno dei loro componenti, non dichiarato e al quale non abbia fatto seguito l'autosospensione.

Nel caso in cui gli organi anzidetti accertino l'esistenza di un conflitto di interessi non transitorio ne danno comunicazione all'interessato il quale, se ne esistano le condizioni, può provvedere ad eliminare il conflitto: ove ciò non avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione l'organo dispone la decadenza.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di membro del Comitato di Indirizzo, di Consigliere di Amministrazione, Sindaco Revisore e Direttore Generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 23 comma 1, lettera c) del presente Statuto;
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 23

- comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10 comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Presidente dell'Ente iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali è stata dichiarata la sospensione, fra le materie da trattare nell'adunanza del Comitato di Indirizzo successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma precedente. La sospensione del Direttore Generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il Consiglio di Amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma precedente. Il soggetto non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma precedente, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

La mancata ingiustificata partecipazione a più di tre sedute consecutive di uno degli Organi di Indirizzo, Amministrazione, Controllo è causa di decadenza.

La decadenza viene dichiarata quando si accertino cause di ineleggibilità o incompatibilità o l'insussistenza dei requisiti di onorabilità o di professionalità specificamente richiesti per l'incarico, ovvero nel caso di cui al precedente capoverso.

Art. 26 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Ente è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi sociali ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. L'Ente nell'amministrare il patrimonio osserva criteri prudenziali di rischio, conserva e tende ad accrescerne il valore ed a ottenere una redditività adeguata.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne tali da assicurare la separazione dalle altre attività dell'Ente.

Può essere affidata, in tutto o in parte previa delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione a intermediari abilitati, in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Ente; apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del Comitato d'Indirizzo potrà disciplinare la materia, per assicurare trasparenza, affidabilità, indipendenza di gestione.

Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dal D.Lgs. 17 maggio 1999 n.153 art. 8, comma 1 lett. c), dalla riserva facoltativa di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) e dalle altre componenti di cui all'art. 9 comma 4 di detto decreto legislativo.

Le riserve facoltative deliberate dal Comitato di Indirizzo in misura non superiore al 25% del reddito netto, sono destinate ad esigenze, preventivamente rese note all'Autorità di Vigilanza per la sua valutazione, di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti dell'Ente, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente statuto.

L'Ente può detenere partecipazioni in enti e società, ma non può averne il controllo ai sensi del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 art. 6, commi 2 e 3 se non in quelle che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

L'Ente, nel rispetto dei principi di salvaguardia, diversificazione e redditività del patrimonio, mantiene nella Cassa di Risparmio di Firenze SpA una partecipazione entro la misura e alle condizioni consentite dalla legislazione vigente, al fine di preservare una antica peculiarità fiorentina e toscana e di mantenere un tradizionale ancoraggio della banca con la realtà sociale ed economica locale.

Art. 27 – Bilancio e scritture contabili

Il bilancio dell'Ente è costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile. L'Ente tiene i libri e le scritture contabili, redige il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione con riferimento ai programmi e a tutti gli interventi finanziari di sostegno alle iniziative. La relazione illustra in apposita sezione il perseguimento attuativo degli scopi sociali, evidenziando gli obiettivi raggiunti nel complesso e nei singoli settori, con riferimenti per materia e per categoria di soggetti coinvolti.

L'Ente, nel redigere i bilanci, si ispira ai seguenti criteri:

- a) rendere trasparenti i rapporti patrimoniali, economici e finanziari posti in essere nell'esercizio della propria attività;
- b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenere una adeguata redditività.

Ai sensi della disposizione di cui al D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 art. 9 comma 5) l'Ente per la redazione e la pubblicità dei bilanci e della relativa relazione si attiene a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza.

L'Ente osserva, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile. Nel caso di istituzione di imprese strumentali tiene contabilità separate.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che i bilanci dell'Ente siano annualmente sottoposti a certificazione da parte di una Società di Revisione indipendente.

L'Ente deve tenere, oltre i libri e le altre scritture contabili:

- 1) il libro dei Soci aggiornato;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

L'Ente adotta, entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, un documento programmatico previsionale dell'attività relativamente all'esercizio successivo, da trasmettere entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.

Art. 28 – Scioglimento ed estinzione

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'Ente si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dal Comitato di Indirizzo, previo parere dell'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci in carica. La deliberazione di scioglimento dovrà indicarne in modo rigoroso le modalità applicandosi al riguardo l'art.11 del D.Lgs.17.5.1999 n.153.

Una volta soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, quanto residua sarà devoluto a una o più fondazioni o istituzioni del territorio aventi scopi rientranti fra quelli statutari dell'Ente.

Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie

Le nuove disposizioni modificative dello statuto entrano in vigore al momento dell'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza. L'Ente provvede a dare adeguata pubblicità alle stesse mediante deposito dello statuto modificato presso l'Ufficio del Registro delle Persone Giuridiche.

Le modifiche apportate agli articoli 16 e 21 del presente statuto si applicano anche ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in carica alla data di entrata in vigore delle stesse.

Le votazioni su persone in tutti gli organi collegiali dell'Ente devono essere a scrutinio segreto.

Per quanto non previsto in questo Statuto si fa riferimento ai principi e alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa specifica in materia.